



COMUNE DI MOSCUFO

PROVINCIA DI PESCARA

Estratto dal Registro delle deliberazioni della Giunta Comunale

Oggetto: Istanza di permesso di ricerca idrocarburi gassosi denominato "Santa Venere" - approvazione linee di indirizzo della giunta comunale e approvazione schema di richiesta al VIA indirizzata alla Regione Abruzzo

L'anno **duemiladodici** , il giorno **cinque** , del mese di **gennaio** , alle ore **10.30** in Moscufo nella Casa Comunale.

La Giunta comunale si è riunita con l'intervento dei signori:

AMBROSINI ALBERICO	SINDACO	Presente
DE COLLIBUS CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
CANCELLI LORELLA	ASSESSORE	Presente
FAIETA EMANUELE	ASSESSORE	Presente
DI DOMENICO MASSIMO	ASSESSORE	Presente
CARDONE ANGELO	ASSESSORE	Assente
NOBILIO ANTONIO	ASSESSORE	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale : DR. COVIELLO STEFANIA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

L A GIUNTA COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco di approvazione di un ordine del giorno avente ad oggetto: Istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominata “Santa Venere” – approvazione linee di indirizzo della Giunta Municipale e approvazione schema di richiesta al VIA indirizzata alla Regione Abruzzo”;

Premesso che:

- con quattro distinti Avvisi al pubblico dell' 11 e del 23 novembre 2011, la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo ha dato comunicazione dell'avvenuta trasmissione di quattro Istanze di Permesso di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma, presentate negli anni 2005 e 2006 al Ministero delle attività produttive (oggi: Ministero dello sviluppo economico) da parte delle S.p.A. Medoilgas Italia e Adriatica Idrocarburi;
- Con distinto Avviso al pubblico del 23 novembre 2011, la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo ha dato comunicazione dell'avvenuta trasmissione dell'Istanza di Permesso di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma, presentata nel 2006 al Ministero delle attività produttive (oggi: Ministero dello sviluppo economico) da parte della Adriatica Idrocarburi SpA concernente: Istanza Permesso di ricerca “Santa Venere”, presentata dalla Adriatica Idrocarburi S.p.A e relativa ai seguenti Comuni della Provincia di Pescara: Cappelle sul Tavo, Città Sant' Angelo, Collecervino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore;
- l'istanza su menzionata è organicamente inserita nell' ambito di un più vasto programma di ricerca che interessa tutta la fascia costiera oggetto di altre tre istanze, tra le quali si segnala l'istanza di Permesso di ricerca “Cipressi”, presentata dalla medesima Adriatica Idrocarburi S.p.A. e relativa ai seguenti Comuni delle Province di Teramo e Pescara: Atri, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Città Sant' Angelo, Elice, Montefino, Penne; direttamente confinante (cfr. coordinate geografiche) con quella oggetto delle presenti osservazioni.
- L' avviso al pubblico di che trattasi è stato diramato dall' Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, in ottemperanza a quanto imposto dall' art. 20 del Codice dell' Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), finalizzato a raccogliere osservazioni, da parte di chiunque abbia interesse, in merito alla c.d. “Verifica di assoggettabilità” alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti presentati dalle due società sopra citate.
- La Verifica di assoggettabilità a VIA è imposta dallo stesso Codice dell' Ambiente, il quale, nel suo Allegato IV, n. 2, lett. g), ricomprende espressamente le “attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma”.
- in relazione alle quattro istanze presentate, la Regione Abruzzo ha reso noto che “chiunque può presentare in forma scritta istanze, osservazioni e pareri sull' opera entro 45 giorni a far data dalla pubblicazione dell' avviso sul BURA”.
- la stessa Regione Abruzzo sembra ritenere che la questione della ricerca degli idrocarburi gassosi non possa essere separata da quella relativa agli idrocarburi liquidi; ciò sia per la circostanza che – come può apprendersi agevolmente dalla documentazione pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – nelle richieste di intesa e di valutazione di impatto ambientale inoltrate a suo tempo dal Ministero alla Regione si discorra indistintamente di “idrocarburi liquidi e gassosi”, sia per il fatto che la “normativa di riferimento” citata negli avvisi risulti richiamata non correttamente. Per l' Ufficio regionale che ha pubblicato l' avviso, infatti, l' Allegato IV, n. 2, lett. g), del Codice dell' Ambiente vorrebbe sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti che siano relativi alle “attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma”, quando, invece, detta normativa si riferisce in modo unitario alle “attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma”.
- l' avviso pubblicato dalla Regione Abruzzo fa riferimento alla sola “attività di ricerca di idrocarburi

gassosi in terraferma”, inducendo in errore chiunque abbia interesse a svolgere osservazioni sui progetti presentati in quanto il parere eventualmente reso avrebbe ad oggetto la sola ricerca del gas e non anche quella del liquido (petrolio).

- Le ricerche in oggetto interessano circa il 50% del territorio del comune di Moscufo
- Le indagini proposte verrebbero effettuate in zone di particolare pregio agricolo (uliveti antichi e di pregio dell'area DOP Aprutino – Pescara), archeologico e ambientale, tra le quali inoltre si annoverano, anche zone di interesse nazionale, oggetto di accordi di programma tra la regione e il ministero dell'ambiente;
- Dette criticità non sono state trattate nello studio ambientale in oggetto

Ritenuto necessario per tutte le motivazioni sopra elencate, chiedere alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale:

- che il progetto di ricerca di idrocarburi presentato dalla S.p.A. Adriatica Idrocarburi S.p.A. e relativa ai seguenti Comuni della Provincia di Pescara: Cappelle sul Tavo, Città Sant' Angelo, Collecervino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore denominato “Santa Venere” sia assoggettato a VIA;
- di essere invitata, in qualità di portatore di interesse pubblico, ad esporre le proprie osservazioni nel corso della riunione di esame del documento di che trattasi;

Visto lo schema di osservazioni predisposto allo scopo e allegato alla presente

DELIBERA

1. di approvare le motivazioni indicate in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di richiedere alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto:
 - che il progetto di ricerca di idrocarburi presentato dalla S.p.A. Adriatica Idrocarburi S.p.A. e relativa ai seguenti Comuni della Provincia di Pescara: Cappelle sul Tavo, Città Sant' Angelo, Collecervino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore denominato “Santa Venere” sia assoggettato a VIA;
 - di essere invitata, in qualità di portatore di interesse pubblico, ad esporre le proprie osservazioni nel corso della riunione di esame del documento di che trattasi;
3. di approvare l'allegato schema di istanza a tal fine indirizzata che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di autorizzare il Sindaco alla presentazione delle osservazioni, invitandolo a porre essere ogni iniziativa necessaria e utile alla salvaguardia dell'integrità del proprio territorio.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

rende il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

COMUNE DI MOSCUFO



C.a.p. 65010 - PROVINCIA DI PESCARA -

085979131/085979101 – Fax 085979485

C.F. 80014150686 – P.I. 00405250689

Moscufo, il 5 gennaio

2012

Prot. n.

Anticipata via FAX al fax -----

Regione Abruzzo
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone)
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Istanza di Permesso di ricerca degli idrocarburi presentata dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.A - e denominata Santa Venere.

OSSERVAZIONI

PREMESSA

Con distinto Avviso al pubblico del 23 novembre 2011, la Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo dà comunicazione dell'avvenuta trasmissione dell'Istanza di Permesso di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma, presentata nel 2006 al Ministero delle attività produttive (oggi: Ministero dello sviluppo economico) da parte della Adriatica Idrocarburi SpA concernente:

- Istanza Permesso di ricerca "Santa Venere", presentata dalla Adriatica Idrocarburi S.p.A e relativa ai seguenti Comuni della Provincia di Pescara: Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore;

È da precisare inoltre come l'istanza su menzionata sia organicamente inserita nell'ambito di un più vasto programma di ricerca che interessa tutta la fascia costiera oggetto di altre 3 istanze, tra le quali si segnala l'istanza di Permesso di ricerca "Cipressi", presentata dalla medesima Adriatica Idrocarburi S.p.A. e relativa ai seguenti Comuni delle Province di Teramo e Pescara: Atri, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Città Sant'Angelo, Elice, Montefino, Penne; direttamente confinante (cfr. coordinate geografiche) con quella oggetto delle presenti osservazioni.

L'avviso al pubblico di che trattasi è stato diramato dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, in ottemperanza a quanto imposto dall'art. 20 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006). Esso è finalizzato a raccogliere osservazioni, da parte di chiunque abbia interesse, in merito alla c.d. "Verifica di assoggettabilità" alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti presentati dalle due società sopra citate. Verifica imposta dallo stesso Codice dell'Ambiente, il quale, nel suo Allegato IV, n. 2, lett. g), ricomprende espressamente le "attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma".

CONSIDERAZIONI GENERALI E NORMATIVA

L'istanza di permesso di ricerca presentata dalla Adriatica Idrocarburi non ha ad oggetto unicamente la ricerca degli idrocarburi gassosi, ma anche quella relativa agli idrocarburi liquidi. Sebbene, infatti, nel rapporto ambientale presentato dalla Società si affermi che la ricerca avrà ad oggetto gli idrocarburi gassosi, e nonostante l'avviso faccia riferimento unicamente a questo tipo di ricerca, è da osservare come non sia possibile distinguere, né dal punto di vista delle tecniche utilizzabili, né dal punto di vista giuridico, tra *ricerca dei soli idrocarburi gassosi e ricerca dei soli idrocarburi liquidi*.

A parte, infatti, i dubbi che sussisterebbero in ordine alle tecniche di ricerca degli idrocarburi, cui la società ricorrerebbe (e, segnatamente, la perforazione dei pozzi, vietata dalla legge dello Stato) ⁽¹⁾, e a parte, ancora, i dubbi che vi sarebbero in merito alla opportunità di riferire detta istanza ad un singolo progetto e non anche a veri e propri programmi o piani ex art. 6 del Codice dell'Ambiente (data la contiguità tra vari interventi che si vorrebbero effettuare) ⁽²⁾, va osservato quanto segue:

- Dal sito del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche è possibile prendere visione dell'estratto della richiesta, pubblicato a suo tempo sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse (BUIG). Sul BUIG risultano pubblicati, per l'appunto, solo gli estratti delle istanze che le Società presentano per la ricerca degli idrocarburi, non già le istanze nella loro interezza. È sufficiente, tuttavia, leggere il "modulo di presentazione di una istanza di permesso di ricerca", che il Ministero mette a disposizione delle compagnie petrolifere, per capire come ogni istanza comprenda tanto la ricerca del gas, quanto quella del petrolio. Sul modulo, infatti, compare già prestampata la seguente dicitura: "La società (...) chiede (...) che le venga accordato il permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato ...". Le società, dunque, devono limitarsi a completare quanto già previsto per loro dal Ministero.

- Nel caso, ad esempio, dell'istanza denominata "Santa Venere", concernente il territorio della Provincia di Pescara, il BUIG non specifica affatto se si tratti di permesso di ricerca del gas o di ricerca del petrolio, in quanto in esso si parla genericamente di "ricerca di idrocarburi". Tuttavia, nella successiva "Comunicazione di avvio del procedimento" del 12 ottobre 2006, l'Ufficio F3 della (allora) "Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie" del Ministero delle Attività produttive scrive: "si comunica che in data 12 settembre 2006 questa Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo in ordine all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi " S.VENERE" in territorio della Provincia di Pescara". Questa osservazione può essere estesa anche alle altre tre istanze presentate.

- La S.p.A. Adriatica Idrocarburi dichiara di voler cercare idrocarburi gassosi. Ma questa volontà, manifestata attraverso l'intestazione del rapporto presentato, si scontra con l'ambiguità di alcune espressioni, che ricorrono tra le pagine del rapporto medesimo. Solo per fare un esempio, in quello redatto dalla società "Adriatica Idrocarburi" si legge: "*Il progetto in esame viene sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità con competenza regionale secondo le disposizioni in materia di normativa nazionale (D.Lgs. n. 4 del 16/01/08, Allegato IV, punto 2, lettera g) "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma" e D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010), al fine di verificarne, in ottemperanza alla legislazione vigente, gli impatti indotti sulle componenti ambientali.*" (p. 5) e che "*Occorre sottolineare, tuttavia che, poiché l'attuale fase procedurale e riferita ad attività di carattere conoscitivo senza alcun intervento diretto sul territorio, non è possibile definire impatti sui principali indicatori ambientali-paesaggistici del territorio.*" (p.5).

In relazione all'istanza presentata, la Regione Abruzzo rende noto che "chiunque può presentare in forma scritta istanze, osservazioni e pareri sull'opera entro 45 giorni a far data dalla pubblicazione dell'avviso sul BURA". L'invito rivolto a tal fine dalla Regione Abruzzo ha, tuttavia, ad oggetto unicamente la ricerca degli idrocarburi gassosi. Che, però, anche per la Regione Abruzzo la questione della ricerca degli idrocarburi gassosi non possa essere separata da quella relativa agli idrocarburi liquidi resta attestato sia dalla circostanza che – come può apprendersi agevolmente dalla documentazione pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche – nelle richieste di intesa e di valutazione di impatto ambientale inoltrate a suo tempo dal Ministero alla Regione si discorra indistintamente di "idrocarburi liquidi e gassosi", sia dal fatto che la "normativa di riferimento" citata negli avvisi sia richiamata non correttamente. Per l'Ufficio regionale che ha pubblicato l'avviso, infatti, l'Allegato IV, n. 2, lett. g), del Codice dell'Ambiente vorrebbe sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti che siano relativi alle "**attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma**", quando, invece, detta normativa si riferisce in modo unitario alle "**attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma**". In questo modo, chiunque abbia interesse a svolgere osservazioni sui progetti presentati è nei fatti indotto in errore, in quanto il parere eventualmente reso avrebbe ad oggetto la sola ricerca del gas e non anche quella del petrolio.

La circostanza che l'istanza di permesso di ricerca si riferisca agli idrocarburi liquidi e gassosi ad un tempo comporta che si applichi, per un verso, l'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente e, per altro verso, la legge regionale n. 48 del 2010, che disciplina gli idrocarburi liquidi. In entrambi i casi, la domanda circa la verifica di assoggettabilità a VIA della ricerca degli idrocarburi sarebbe del tutto oziosa.

Per quanto concerne l'art. 6, comma 17, del Codice dell'Ambiente, esso stabilisce non solo che sia vietata l'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi all'interno delle aree marine e costiere, ma anche

⁽¹⁾ V. legge n. 239 del 2004, come modificata dalla legge n. 99 del 2009: "Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma (...) consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi".

⁽²⁾ In conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Codice dell'Ambiente, tali progetti andrebbero, infatti, sottoposti a "Valutazione ambientale strategica" (VAS), dal momento che sembrerebbero risolversi in un autentico "piano" o "programma" di carattere più ampio.

che "al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (...) sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia (se stradali = 19,32 km) dalle aree marine e costiere interessate dalle attività". Su queste basi, l'Amministrazione regionale sarebbe, dunque, tenuta a verificare se detta disciplina si applichi a talune delle istanze presentate, in quanto esse potrebbero concernere un'area del territorio regionale nella quale insista un'area marina e costiera protetta. È questo, ad esempio, il caso dell'istanza denominata "Santa Venere", il cui territorio si trova interamente entro un raggio di 16 km dal Parco marino Torre del Cerrano.

Quanto alla legge n. 48 del 2010, occorre ricordare come questa trovi applicazione ad ogni tipo di attività petrolifera e, dunque, anche alla ricerca degli idrocarburi liquidi. Anche in questo caso, per le ragioni che si sono espone più sopra, l'applicazione della legge rende per certo oziosa la domanda circa la verifica di assoggettabilità a VIA della ricerca degli idrocarburi, posto che, in ragione del suo tenore letterale, la normativa regionale pare presupporre che il Comitato di coordinamento regionale – VIA effettui *in ogni caso* la valutazione di impatto ambientale.

La legge regionale n. 48 del 2010 impone che il Comitato di coordinamento regionale – VIA, nell'effettuare la valutazione di impatto ambientale, debba muovere dalla presunzione di incompatibilità della ricerca effettuata: una incompatibilità che, in relazione a talune aree del territorio regionale (aree naturali protette, aree sottoposte a vincoli dei beni ambientali, SIC, ecc.), è da ritenere *assoluta*, posto che per le altre aree il Comitato è tenuto, invece, a valutare, di volta in volta, la compatibilità delle attività petrolifere con il territorio regionale. Dimostrazione, quest'ultima, che, nel silenzio dei rapporti ambientali presentati dalle compagnie, graverebbe tutta sul Comitato e che non potrebbe certo risolversi in una mera clausola di stile, dovendo esso dar puntualmente conto della effettiva interazione dei progetti con le problematiche sismiche ed idrogeologiche e con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola.

Questa disciplina particolarmente restrittiva dell'attività di ricerca degli idrocarburi liquidi e la stessa previsione della *obbligatorietà* per la Regione di sottoporre a valutazione di impatto ambientale i progetti presentati non potrebbero dirsi in contrasto né con quanto previsto dal Codice dell'Ambiente, né con quanto la Corte costituzionale da tempo va sostenendo (*ex plurimis*, sent. 407/2002), atteso che sarebbe in facoltà della Regione accordare all'ambiente una tutela più rigorosa di quella apprestata dallo Stato, quando detta esigenza si connetta ad una materia di competenza regionale.

CONSIDERAZIONI TECNICHE

Alle considerazioni sopra riportate, occorre aggiungere quelle specificatamente intrinseche al documento depositato in data 17.11.2011, che, a parere della scrivente amministrazione, è lacunosa, evanescente e contraddittoria in ogni sua parte: sia quella generale sia quella particolare.

Nello specifico si osservano infatti carenze in merito alla:

- a) sovrapposizione della cartografia vincolistica e pianificatoria ,
- b) indicazione dei previsti estendimenti
- c) tipologia delle sorgenti di energizzazione.

a) Sovrapposizione cartografica

Nel cap. 2 dello studio preliminare, relativo alla descrizione del regime vincolistico e di pianificazione territoriale, per ogni tipologia di vincolo viene fatta una breve descrizione degli stessi, con conclusioni generiche del tipo:

- *".. la realizzazione degli stendimenti sismici e l'eventuale pozzo esplorativo, qualora ricadenti all'interno del territorio sottoposto a PRP, saranno effettuati...(pag. 7);*
- *" le nuove acquisizioni sismiche saranno ubicate ed effettuate con metodiche idonee al fine di non porre..."(pag.8);*
- *"l'eventuale pozzo esplorativo non sarà posizionato in area caratterizzata da rischio e pericolosità idraulica rilevanti" (pag. 9);*
- *"Nella individuazione del sito di ubicazione dell'eventuale pozzo esplorativo e per gli stendimenti sismici, saranno verificati i contenuti del Piano e tenute in debita considerazione le indicazioni da esso fornite. (pag.11)*
- *"Le linee sismiche di nuova acquisizione e l'eventuale pozzo esplorativo saranno collocate in area idonea da un punto di vista urbanistico e dei PRT consortili, nel rispetto delle Norme Tecniche comunali locali e dei Piani ASI sovraordinati" (pag.12)*
- *"Per l'ubicazione delle acquisizioni simiche e la collocazione dell'eventuale pozzo esplorativo si terra conto della preesistenza del vincolo paesaggistico evitando per quanto possibile qualunque interferenza; qualora le opere incidessero su tali aree, le stesse saranno preventivamente dotate di nulla osta regionale" (pag.12).*
- *"Saranno verificate antecedentemente le interrelazioni potenziali tra i lavori in progetto e la tutela paesaggistica delle fasce di rispetto fluviale, evitando, per quanto possibile interferenze tra gli stendimenti sismici e tale vincolo. L'eventuale pozzo esplorativo non interferirà con fasce di rispetto fluviale" (pag.14)*

- *“Analogamente alle fasce di rispetto fluviale, anche per le aree boscate si eviterà per quanto possibile qualunque interferenza salvo acquisire il Nulla Osta previa redazione di Relazione Paesaggistica (D.P.C.M. del 12/12/05)” (pag.14).*
- *“Le linee sismiche di nuova acquisizione e l'eventuale pozzo esplorativo saranno ubicati evitando le aree possedenti inidonee peculiarità idrogeologiche e/o di copertura vegetale; qualora esse ricadessero in area vincolata, saranno espletate tutte le attività tecnico – amministrative finalizzate all'ottenimento del necessario Nulla Osta”.(pag.15)*
- *“La scelta del sito utile per il posizionamento dei nuovi estendimenti sismici e dell'eventuale pozzo esplorativo e oggi indeterminata stante la necessita di rielaborare i dati geologici già acquisiti. Il loro posizionamento presenterà poi un grado di elasticità abbastanza limitato, vincolato ai risultati ottenuti dal re processing dei dati già in essere e dalle ipotesi di lavoro conseguenti, così come, in ultima analisi, dalla alla topografia e alla morfologia stimata del giacimento minerario qualora individuato”(pag. 15).*

Tutte affermazioni vaghe che rinviano a fasi successive la reale individuazione delle zone interessate, senza aver presentato preventivamente una tavola cartografica dalla quale si possa evincere quali siano le aree “libere”. Ciò pone di fatto le amministrazioni e la P.A. in generale ad esprimere un parere su “dichiarazioni di intenti e non su fatti concreti”. Di fatto non si riesce a capire quali siano le aree interessate dagli estendimenti.

Nel merito **si rileva inoltre che non è stato preso in alcuna considerazione** il vincolo esistente lungo tutta l'asta fluviale del Saline e in quota parte dei fiumi Tavo e Fino relativo all'area SIN Saline – Alento (D.M. 18.09.2001, n. 468), che impedisce di effettuare interventi lungo una fascia di 150 mt dall'asse del fiume senza la relativa autorizzazione. Autorizzazione non superabile neanche con una semplice procedura di assoggettabilità o di VIA.

b) Indicazione dei previsti estendimenti

Nello studio preliminare, più volte si parla di rilievi sismici già esistenti (es. pag. 18) e di circa 200 km di linee sismiche 2D già acquisite per le quali si procederà alla rielaborazione e reprocessing che, poiché *“...risultando questa fase molto onerosa, può essere ragionevolmente attuata solo dopo l'ottenimento del permesso di ricerca”*; Con le siffatte affermazioni, si fa intendere che, per elaborare dati in proprio possesso, sia necessario avere l'autorizzazione da parte della P.A., senza spiegare il significato di “rielaborazione e reprocessing”, attività che, per propria affermazione, tra l'altro non prevede l'intervento sul territorio.

Inoltre, nella fase esecutiva, con relativo intervento sul territorio, si prevede *“..l'acquisizione di circa 50 km di linee sismiche e relativo processing; sulla base dei risultati dell'interpretazione dei dati geofisici e degli studi geologici condotti potrà essere successivamente ubicato e perforato un pozzo esplorativo”*.

In merito a quanto sopra, dalla documentazione agli atti si rileva **la totale** mancanza dell'indicazione sulle planimetrie allegate dell'ubicazione: a) dei rilievi sismici già esistenti, b) dei 200 km di linee sismiche 2D già acquisite e non da ultimo ove saranno localizzati, c) gli ulteriori 50 km di linee sismiche previste nella fase esecutiva.

Quanto sopra, atteso che la superficie totale interessata di è circa 73 kmq, detratte:

- le aree vincolate, le zone di rispetto dai fiumi ec...;
- le zone già coperte dalle 200 km di linee sismiche 2D già acquisite;
- prendendo per veritiero quanto affermato nello studio che ogni linea sismica interessa una fascia di ampiezza pari a circa 100 metri, da collocarsi lungo strade ecc.,

risulterebbe indefinito ove sia possibile effettuare ulteriori stendimenti. Ovvero si arriva al caso di sovrapposizione con le informazioni già in possesso della società richiedente.

c) tipologia delle sorgenti di energizzazione.

A dimostrazione della evanescenza e contraddittorietà del documento presentato si rileva inoltre che da esso non è possibile risalire alla tipologia delle sorgenti di energizzazione utilizzate. In pratica il documento si presenta, ad essere buoni, come una collazione di notizie raccolte qua e là e messe insieme senza alcun collegamento logico con l'area interessata.

In sintesi, ad esempio, si nota come a pag. 22 (3.6.1.1 Tipologia delle sorgenti di onde elastiche) lo studio afferma che :*“ Nell'ambito del Programma di ricerca, sarà presa in esame la possibilità di eseguire le attività tramite l'energizzazione con la tecnica a vibroseis in quanto permette di ottenere ottimi risultati in termini di qualità del dato e nello stesso tempo permette di ridurre al minimo l'impatto ambientale”*, mentre nelle pagine successive si lascia intendere e si descrivono molto dettagliatamente procedure di indagini riferite alla tecnica sismica mediante scoppi di cariche di 5 o 20 kg di esplosivo (fig. a pag. 30) che prevede lo scavo di pozzi di 20 -30 m di profondità, soffermandosi su tecniche di ripristino degli stessi per ben 10 pagine. Ignorando in quest'ultima eventuale ipotesi, che la P.A. non viene messo in condizioni di poter verificare ne le stratigrafie durante lo scavo dei pozzetti, ne se il ripristino viene effettuato nel rispetto di quanto affermato.

Da non sottacere, da ultimo, che nello studio, non viene preso in alcuna considerazione misure di compensazione ambientale così come previste dall'art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), nel rispetto delle competenze degli enti locali disposte dalla normativa vigente”, nonostante, ad esempio, sia

citato che : ..."i comuni ricompresi nel territorio di pertinenza del Permesso di ricerca Santa Venere (Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecervino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore) insistono su fasce di rischio sismico identificate da valori di accelerazione massima del suolo compresi tra 0.125 g e 0.200 g (Figura 4.3). Essi risultano caratterizzati da un'attività sismica medio – bassa (ascrivibile alle classi 2 e 3 dell'O.P.C.M. 3519/2006; Figura 4.3) e da valori massimi di intensità macrosismiche osservate compresi tra 6 e 7, con fattori d'amplificazione concentrati nelle aree ubicate lungo le pendici dei rilievi collinari e sui rilievi stessi (Figura 4.4

Compensazione che potrebbe, in questo caso, tradursi in prima istanza, con la fornitura di tutti i logs sismici già esistenti (fino alla profondità di almeno 100 m) utili alle amministrazioni comunali per la predisposizione della microzonazione sismica prevista dalla normativa nazionale (O.P.C.M. 3907/2010) e regionale (L.R. 11 agosto 2011, n. 28).

**PER TUTTI QUESTI MOTIVI
il Comune di Moscufo**

CHIEDE,

limitatamente a quanto richiesto dalla Regione Abruzzo – Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali – Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, che

1. **sia assoggettato a VIA il progetto di ricerca di idrocarburi presentato dalla Società Adriatica Idrocarburi S.p.A - denominata Santa Venere;**
2. di essere invitata, in qualità di portatore di interesse pubblico, ad esporre le proprie osservazioni nel corso della riunione di esame del documento di che trattasi;

ESPRIME

sin da ora la più viva preoccupazione per le sorti del proprio territorio e per quelle della popolazione che lo abita;

MANIFESTA

assoluta contrarietà alla realizzazione del progetto medesimo.

IL SINDACO
Dott. Alberico Ambrosini

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE

F.to AMBROSINI ALBERICO

IL SEGRETARIO

F.to Dott. COVIELLO STEFANIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' copia conforme all'Originale da servire per uso amministrativo.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 5 GEN. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).
- E' stata trasmessa in elenco, con lettera n. 107 in data 5 GEN. 2012 ai signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li 5 GEN. 2012



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Coviello Stefania

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: **05/01/2012**

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza comunale, li 5 GEN. 2012



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Coviello Stefania